

**ALLEGATO "A" REPERTORIO N.3619/2494**

**STATUTO  
DELLA  
"FONDAZIONE MAREA - ENTE FILANTROPICO ETS".**

**PREAMBOLO**

La Fondazione Marea - Ente Filantropico ETS è stata costituita su iniziativa di un gruppo di "pionieri" tra siciliani emigrati, siculo discendenti, siciliani residenti e siciliani "di cuore", al fine di favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile della Sicilia, operando secondo il modello delle cc.dd. fondazioni di comunità. In particolare, la Fondazione è stata costituita per sostenere, anche attraverso sovvenzioni, raccolte fondi e forme di "investimento filantropico", l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali di interesse generale realizzate da imprese sociali, enti del terzo settore ed altri enti senza scopo di lucro, nonché, nei limiti consentiti dalla legge, di iniziative imprenditoriali ad alto impatto sociale realizzate da altri soggetti, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dello spopolamento della Sicilia e la fuga dei suoi giovani talenti, che sempre più spesso abbandonano la Sicilia in cerca di migliori opportunità in altre regioni d'Italia e all'estero.

La Fondazione mira a coinvolgere la comunità siciliana sparsa per il mondo, chi è tornato o rimasto in Sicilia e tutti coloro che hanno scelto la Sicilia pur non essendo siciliani, al fine di trasformare la "diaspora" dei siciliani da minaccia ad opportunità per lo sviluppo economico, sociale e civile della Regione.

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Costituzione - Denominazione - Sede -  
Durata - Normativa applicabile**

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il *Codice del Terzo settore* (di seguito "CTS"), con particolare riferimento agli articoli 37 e seguenti, la fondazione di partecipazione denominata:

**"FONDAZIONE MAREA - ENTE FILANTROPICO ETS".**

(di seguito indicata in questo Statuto semplicemente come Fondazione).

2. La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "Ente Filantropico ETS" soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione corrispondente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), e fintanto che rimarrà in essa iscritta. Da quel momento, la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua denominazione come risultante dall'iscrizione al RUNTS.

3. La Fondazione ha sede in Catania, all'indirizzo risultante dal RUNTS. Non costituisce modifica statutaria la variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie e operative, unità locali o direzionali, filiali o succursali, comunque denominate.

5. La Fondazione ha durata illimitata.

6. Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del presente Statuto, le disposizioni del CTS, e per quanto non previsto e se compatibili, le norme del Codice civile.

7. La Fondazione non potrà essere sottoposta a direzione e coordinamento o essere controllata, neanche congiuntamente tra loro, da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o da associazioni di datori di lavoro, nonché da ogni altra categoria di soggetti il cui controllo di un ente del terzo settore sia escluso o vietato dalla normativa vigente.

8. Per le obbligazioni della Fondazione risponde soltanto quest'ultima con il suo patrimonio.

## **Articolo 2**

### **Scopo e oggetto sociale**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale di cui all'art. 37, comma 1, CTS, ovvero sia l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, da realizzarsi secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

2. In particolare, operando da sola o in collaborazione con altri enti o organismi, italiani e stranieri, aventi finalità analoghe, anche dalla medesima costituiti, la Fondazione si prefigge l'obiettivo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo economico, sociale e civico della comunità residente in Sicilia al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento della Sicilia e della fuga dei suoi giovani talenti.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è pertanto tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale. A tal fine, è

ad essa vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma, anche indiretta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 CTS e ss.mm.ii.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto, principi e criteri dell'attività erogativa - Attività "diverse" e raccolta fondi**

1. L'attività erogativa della Fondazione consiste principalmente nel sostegno, in particolar modo economico e di supporto formativo, all'avvio o allo sviluppo di attività d'impresa realizzate da imprese sociali ed enti del terzo settore, nonché da altri enti, che hanno sede legale e operano in Sicilia, che perseguono attività di interesse generale.

2. Il sostegno alle attività d'impresa di interesse generale potrà essere effettuato dalla Fondazione con ogni mezzo consentito dalla legge, in particolar modo mediante servizi di investimento, programmi di incubazione e accelerazione d'impresa, inclusi prestiti e sottoscrizione di quote di capitale, il tutto nei limiti e se consentito dalla normativa vigente e comunque con esclusione di ogni attività vietata dal D.Lgs. 385/93 c.d. T.U.B. e dal D.Lgs. 58/1998 c.d. T.U.F. e da ogni altra normativa nazionale ed europea. A tal fine la Fondazione potrà anche costituire specifici fondi d'investimento, anche "destinati" ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 CTS e 2447-bis e seguenti del codice civile.

3. La Fondazione potrà erogare i propri servizi ad enti già costituiti oppure favorire, attraverso il proprio supporto strumentale e i propri investimenti, la costituzione di nuovi enti destinati allo svolgimento di attività d'impresa di interesse generale per il territorio della Sicilia e per la comunità siciliana.

4. Le attività di interesse generale che la Fondazione intende promuovere, attraverso le proprie erogazioni filantropiche, sono in generale tutte le attività di cui all'art. 5, comma 1, CTS, realizzate in forma d'impresa, e di cui all'art. 2 d.lgs. 112/2017, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di

raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- il microcredito, svolto da soggetti abilitati ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii.;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5. Nel reperimento delle risorse e nello svolgimento della propria attività erogativa, la Fondazione si atterrà ai seguenti principi:

- incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
- utilizza le risorse derivanti da donazioni, raccolte fondi e rendite del patrimonio, operando secondo modalità atte a favorire il consolidamento e lo sviluppo dei propri beneficiari nel lungo periodo;
- sostiene interventi da realizzare sul territorio siciliano o produttivi di effetti sullo stesso, nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;
- interviene a favore dei beneficiari realizzando in forma non remunerata un equilibrato insieme di interventi finanziari e servizi;
- privilegia l'accompagnamento dei beneficiari mediante forme innovative e articolate di sostegno, per favorire la loro autonomia operativa, in un'ottica di sostenibilità nel lungo periodo;
- opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione

delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;

- nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni, di altri enti senza scopo di lucro, delle imprese e dei cittadini.

6. La Fondazione potrà acquisire beni, anche immobili, e dotarsi di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie e utili a garantire lo svolgimento delle attività sopra elencate.

7. La Fondazione svolge la propria attività principalmente in Sicilia, ma potrà sviluppare iniziative, in autonomia o in collaborazione con altri soggetti, in altre regioni dell'Italia e in altri Paesi del mondo.

8. La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 *CTS*, e ss.mm.ii., secondo i criteri e i limiti definiti nel decreto ministeriale attuativo di quest'ultima norma. In particolare, la Fondazione potrà svolgere, alle condizioni previste e nei limiti consentiti dalla legge con riferimento alle attività "diverse", l'attività di sostegno, in particolar modo economico, all'avvio o allo sviluppo di attività d'impresa d'impatto sociale realizzate da enti cooperativi e societari che hanno sede legale e operano in Sicilia.

9. La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa vigente e in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 *CTS*, e ss.mm.ii. e intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani e stranieri agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

10. La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati, e potrà costituire e/o aderire ad organismi, anche stranieri e internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

11. Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali e amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

#### **Articolo 4**

##### **Lavoratori e volontari**

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a dodici, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione inclusa nel bilancio d'esercizio.

2. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà altresì avvalersi di volontari nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare degli articoli 17 e 18 CTS, e ss.mm.ii.

## **TITOLO II PARTECIPANTI**

### **Articolo 5**

#### **Definizione e categorie di partecipanti**

1. Sono partecipanti della Fondazione:

a) i **"Partecipanti Pionieri"**, che includono le persone fisiche indicate dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione;

b) i **"Partecipanti Sostenitori"**, ovverosia tutte le persone, fisiche o giuridiche, che, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano state dal Consiglio di Amministrazione ammesse a partecipare alla Fondazione con questa qualifica per il periodo di tempo precisato dal Regolamento per l'ammissione dei partecipanti.

2. La qualifica di "Partecipante Pioniere" è a tempo indeterminato e cessa soltanto in presenza di una delle cause di cui all'articolo 7 del presente Statuto. La qualifica di "Partecipante Sostenitore" è a tempo determinato per il periodo stabilito dal Regolamento per l'ammissione dei partecipanti.

3. I "Partecipanti Sostenitori" si suddividono in:

- persone fisiche;
- società commerciali, cooperative, tra professionisti e studi professionali;
- enti del terzo settore e altri enti senza scopo di lucro, anche non dotati di personalità giuridica;
- enti istituzionali, territoriali, universitari e di ricerca;
- associazioni di categoria o di rappresentanza di interessi collettivi di imprese o professioni.

4. La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un apposito Libro dei Partecipanti suddiviso per categorie e sottocategorie individuate ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, nel quale saranno indicati residenza, domicilio o sede legale di ciascun partecipante unitamente ai relativi indirizzi e-mail e/o PEC che dovranno essere utilizzati ai fini delle comunicazioni tra la Fondazione e i partecipanti in conformità alle disposizioni

del presente Statuto.

## **Articolo 6**

### **Requisiti e ammissione dei partecipanti**

1. Possono essere ammesse quali "Partecipanti Pionieri" le persone fisiche elencate in allegato nell'atto costitutivo.
2. Possono essere ammesse quali "Partecipanti Sostenitori" le persone, fisiche e giuridiche, e gli altri enti, anche privi di personalità giuridica, che condividendone le finalità, sostengano finanziariamente la Fondazione mediante una donazione, anche periodica, non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di partecipanti, nonché partecipino alle attività di interesse generale della Fondazione mediante la prestazione non occasionale di attività di volontariato o di attività a titolo gratuito secondo i parametri minimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
3. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro novanta giorni dal suo ricevimento, motivando l'eventuale rifiuto. Avverso il rifiuto non è ammesso reclamo ad altro organo della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche proporre all'aspirante partecipante l'ammissione in una categoria di partecipanti diversa da quella richiesta nella domanda di ammissione, assegnando all'aspirante partecipante un termine per l'accettazione non inferiore a 15 (quindici) giorni per riproporre la domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione.
4. A seguito dell'ammissione, il partecipante è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Statuto ed eventuali regolamenti, codici etici, codici di condotta e *policy* della Fondazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta del partecipante, in presenza delle necessarie condizioni, modificare la categoria o sottocategoria di assegnazione del partecipante.
6. Il Consiglio di Amministrazione può, allorché un partecipante non sia in grado di rispettare le condizioni di permanenza nella categoria o sottocategoria di appartenenza, deliberare l'esclusione del partecipante oppure modificare di propria iniziativa la categoria o sottocategoria di assegnazione del partecipante, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

## **Articolo 7**

### **Cessazione o sospensione della qualifica di partecipante**

1. La qualifica di partecipante della Fondazione si perde per scioglimento o estinzione dell'ente partecipante, nonché a seguito di decesso della persona fisica, ovvero per recesso, decadenza o esclusione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi contributivi e d'altra natura già assunti dal partecipante in favore della Fondazione e non ancora

adempiti.

2. Un partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dalla Fondazione. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzate alla Fondazione. Il recesso ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non ancora adempiti.

3. Decade automaticamente il partecipante che perda i requisiti per l'ammissione o risulti inadempiente ai propri obblighi contributivi, anche periodici, in favore della Fondazione, una volta decorso inutilmente il termine assegnato dal Consiglio di Amministrazione con una comunicazione di intimazione ad adempiere.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del partecipante che si renda gravemente inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della Fondazione ovvero in presenza di altri gravi motivi, incluso il caso di condanne definitive a una pena detentiva maggiore di sei mesi. L'esclusione è comunicata al partecipante mediante lettera raccomandata A.R. o PEC. L'esclusione ha efficacia immediata dal momento in cui è comunicata al partecipante la relativa delibera di esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non ancora adempiti.

5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in luogo della esclusione, qualora ne faccia richiesta il partecipante che venga eletto a una carica politica incompatibile con la partecipazione attiva alla Fondazione, elencate nell'articolo 12 comma 2 del presente Statuto ovvero che sia sottoposto a procedimento penale prima di una condanna definitiva o che sia sottoposto a procedimento di prevenzione antimafia.

### **TITOLO III**

#### **PATRIMONIO ED ENTRATE**

##### **Articolo 8**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio, come appresso definito, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dalla dotazione iniziale conferita in sede di costituzione e da tutte le risorse successivamente acquisite dalla Fondazione medesima, incluse le rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione ed eventuali avanzi di gestione, comunque derivanti e comunque denominati.

2. La Fondazione non dovrà mai avere un patrimonio netto inferiore a quello necessario per il conseguimento della personalità giuridica, attualmente pari a euro 30.000,00

(trentamila virgola zero zero) ai sensi dell'art. 22, comma 4, CTS. Qualora il patrimonio minimo diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

3. Il patrimonio della Fondazione è incrementato:

- a) dagli apporti minimi, anche periodici, che il Consiglio di Amministrazione ponga eventualmente a carico dei partecipanti;
- b) da ulteriori apporti dei Partecipanti Pionieri;
- c) da ulteriori apporti dei Partecipanti Sostenitori;
- d) da contributi di terzi, enti privati e pubbliche amministrazioni;
- e) da disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni, comunque denominate, di partecipanti e terzi;
- f) da utili, riserve e altre entrate conseguiti dalla Fondazione;
- g) dai redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione, comunque denominati;
- h) dalle entrate di qualsiasi natura conseguite per effetto delle proprie attività, anche "diverse", o da raccolte fondi;
- i) dagli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- l) da ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione;
- m) dai beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate entrate;
- n) da ogni altra entrata ammessa dalla legge.

4. Nella gestione del proprio patrimonio, la Fondazione osserverà i seguenti criteri:

- ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
- adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

## **Articolo 9**

### **Irripetibilità di apporti e versamenti**

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante non è ripetibile dal partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in nessun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di cessazione o sospensione della partecipazione.
2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,

effettuato da un partecipante o da altri soggetti in favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerevole come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Articolo 10**

##### **Finanziamenti dei partecipanti**

1. La Fondazione può ricevere finanziamenti anche dai suoi partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione s'intende effettuata a titolo di apporto non ripetibile alla Fondazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile in materia di terzo settore, e se il contratto stabilisce diversamente, il tasso di interesse è ridotto automaticamente alla misura del tasso massimo.

#### **Articolo 11**

##### **Esercizio finanziario e bilanci**

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi finanziari di durata annuale, che hanno inizio il 1° gennaio e si concludono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo, nonché un bilancio sociale qualora obbligatorio per legge.

2. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio preventivo per l'anno seguente. Il progetto di bilancio preventivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio dei Partecipanti a norma del presente Statuto ed essere infine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio consuntivo, lo sottopone al parere preventivo del Collegio dei Partecipanti a norma del presente Statuto, e infine lo approva in tempo utile per poterlo depositare al RUNTS nel termine previsto dalla normativa vigente.

4. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto

di quanto previsto dall'articolo 13 e dell'art. 39 CTS e ss.mm.ii..

5. Ai sensi dell'art. 14 CTS se la Fondazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annue superiori ad un milione di euro o alla diversa soglia prevista della normativa vigente, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo nel RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet.

6. Ai sensi dell'art. 14 CTS se la Fondazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annue superiori a centomila euro o alla diversa soglia prevista dalla normativa vigente, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai partecipanti.

7. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati al RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

#### **TITOLO IV**

#### **ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 12**

#### **Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente, ove nominato;
- c) il Segretario generale, ove nominato;
- d) il Collegio dei Partecipanti;
- e) l'Organo di controllo.

2. Non possono essere ammessi tra i Partecipanti né rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

- a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c. coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- i. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- ii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.

14;

iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d. coloro che abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene ex art. 444 c.p.p., salvo il caso dell'estinzione del reato;

e. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di sei mesi;

f. gli assessori e i consiglieri della Regione Sicilia, i sindaci, gli assessori e i consiglieri di Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di sei mesi.

3. Tali requisiti valgono anche per i Sostenitori Partecipanti persone fisiche e il legale rappresentante o il delegato a rappresentare un partecipante ammesso in forma di persona giuridica.

4. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta, fatto salvo quanto previsto in tema di sospensione della qualifica di Partecipante all'art. 7, comma 5 del presente Statuto. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il componente di altro organo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

### **Articolo 13**

#### **Consiglio di Amministrazione**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'atto costitutivo con riguardo alla nomina dei primi amministratori, la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da cinque a quindici purchè multipli di 3, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione in carica.

2. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri, 2 (due) dei Consiglieri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in carica anche tra i propri componenti e i restanti Consiglieri sono eletti dal Collegio dei Partecipanti tra i propri componenti ovvero tra persone indicate dai propri componenti. In tutti gli altri casi un terzo dei consiglieri è nominato dal Consiglio di Amministrazione in carica, anche tra i propri componenti. I

restanti consiglieri sono eletti dal Collegio dei Partecipanti tra i propri componenti ovvero tra persone indicate dai propri componenti.

3. L'elezione dei consiglieri da parte del Collegio dei Partecipanti avviene esclusivamente sulla base di liste di candidati formate e presentate ai sensi di un apposito regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le liste di candidati devono essere rappresentative di tutte le categorie e sottocategorie di partecipanti, e più precisamente comprendere almeno tre candidati che siano espressione dei Partecipanti Pionieri e almeno due candidati che siano espressione di ciascuna sottocategoria di Partecipanti Sostenitori, all'interno dei quali deve essere eletto almeno un membro espressione dei Partecipanti Pionieri, fino ad esaurimento della categoria.

4. I candidati devono essere in possesso degli specifici requisiti di competenza e professionalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel regolamento elettorale tenendo conto della natura dell'attività erogativa e delle specifiche finalità della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione scade con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica. I consiglieri possono essere rinominati o rieletti per un massimo di tre mandati.

5. Se nel corso del mandato viene a mancare un consigliere per revoca, decadenza, morte o dimissioni, esso può essere sostituito dal primo dei non eletti o da un nuovo consigliere nominato ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il consigliere così nominato resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato degli altri consiglieri.

6. Se nel corso del mandato viene contemporaneamente a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione decade e dovrà procedersi al suo totale rinnovo. Sino alla nomina del nuovo Consiglio, il Presidente in carica procederà alla ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 14**

##### **Poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate e in genere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e all'organizzazione delle sue attività in funzione del perseguimento delle finalità statutarie.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'atto costitutivo, il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri, e oltre a quanto già previsto dal presente Statuto e dalla legge, il potere di:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinarne l'eventuale compenso;

- nominare tra i propri componenti un eventuale Vice Presidente della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;
- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;
- nominare il componente o i componenti dell'Organo di controllo e determinarne il compenso;
- nominare il revisore legale o la società di revisione legale, per libera scelta o se richiesto dalla legge;
- revocare i componenti degli organi della Fondazione che abbia nominato e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- su proposta del Presidente e del Segretario Generale, stabilire annualmente il piano generale delle attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;
- su proposta del Presidente, istituire comitati tematici o di scopo con funzione consultiva composti da partecipanti della Fondazione ed eventualmente anche da esperti;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale, qualora obbligatorio per legge, documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione;
- approvare eventuali regolamenti, codici etici, codici di condotta e *policy* della Fondazione;
- approvare eventuali modifiche al presente statuto, previo parere favorevole obbligatorio del Collegio dei Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, l'obbligo di utilizzare le risorse che, in qualsiasi forma, i partecipanti apportassero ai sensi del presente Statuto per l'attuazione della specifica destinazione o vincolo stabiliti dai partecipanti stessi in sede di apporto.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti, incluso il Presidente, uno o più consiglieri delegati, ovvero un Comitato esecutivo composto da un numero dispari di consiglieri, attribuendogli i poteri per la gestione corrente e per l'ordinaria amministrazione della Fondazione, con esclusione dei poteri per legge non delegabili.

## **Articolo 15**

### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o necessario o ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica o nel caso di consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri da almeno 2 (due) di loro.

2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso

contenente l'ordine del giorno trasmesso ai consiglieri e ai componenti dell'Organo di controllo almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, anche se in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica, e deve contenere giorno, ora, luogo e modalità di partecipazione.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di controllo.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato. In assenza di entrambi, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

5. Il Segretario Generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio. In caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio medesimo anche tra persone diverse dai consiglieri.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

7. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali del Consiglio sono trascritti nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 16**

##### **Riunioni in video o teleconferenza**

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto presso la sede legale della Fondazione. Il Presidente, assieme al Segretario, provvederà a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i componenti dell'Organo di controllo non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.

#### **Articolo 17**

##### **Firma e rappresentanza sociale**

1. La firma e la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del

Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, ove nominato.

2. La firma e la rappresentanza sociale sono attribuite anche ai consiglieri delegati, se nominati, e al Segretario Generale, se nominato, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

#### **Articolo 18**

##### **Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione secondo quanto appresso disciplinato. Fermo restando quanto stabilito nell'atto costitutivo, il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, tra i propri componenti.

2. Il Presidente esercita i poteri che il presente Statuto gli attribuisce nonché quelli che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta. In mancanza di Segretario Generale, il Presidente esercita le competenze di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

4. Il Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 19**

##### **Segretario Generale**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'atto costitutivo, il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione.

2. Il Segretario Generale, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, compie ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.

3. Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

4. Il Segretario Generale, se nominato, redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Segretario Generale, se nominato, provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità alle norme di legge applicabili.

6. Il Segretario Generale, se nominato, predispone inoltre il piano delle attività, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, e ne cura l'attuazione gestendo e organizzando le attività annuali.

## **Articolo 20**

### **Collegio dei Partecipanti**

1. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i partecipanti della Fondazione. I partecipanti che sono enti giuridici vi partecipano attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati.

2. Il Collegio dei Partecipanti nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza ed esercita le altre funzioni ad esso attribuitegli dal presente Statuto.

3. Il Collegio dei Partecipanti esprime il proprio parere non vincolante in tutti i casi previsti dal presente Statuto nonché quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, e può sempre inoltre formulare proposte in ordine al piano delle attività ovvero ad altre iniziative della Fondazione.

4. Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno per esprimere il proprio parere sul progetto di bilancio consuntivo. Esso deve altresì essere convocato dal Presidente allorché ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

5. In seno al Collegio dei Partecipanti ciascun partecipante ha un voto.

6. Per la validità delle deliberazioni del Collegio dei Partecipanti occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia il loro numero.

7. Il Collegio dei Partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Al funzionamento del Collegio

dei Partecipanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, incluso l'art. 16 con riguardo alle riunioni in video o teleconferenza.

8. Il Collegio dei Partecipanti tiene, a cura del Segretario Generale, un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.

## **Articolo 21**

### **Organo di controllo**

1. La Fondazione deve avere un organo di controllo, che potrà essere monocratico, costituito da un Sindaco unico e uno supplente, o collegiale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominato dal Collegio dei Partecipanti, fermo restando quanto stabilito nell'atto costitutivo.

2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. In ogni caso, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente nel caso di organo collegiale o dal Sindaco unico nel caso di organo monocratico. La Fondazione nomina di regola un organo di controllo monocratico, salvi i casi in cui la legge non imponga l'organo collegiale, anche ai soli fini della revisione legale.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. I sindaci restano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca, e possono sempre essere rinominati.

6. Al funzionamento dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

7. L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

#### **Articolo 22**

##### **Revisione legale**

1. Qualora sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del CTS, e s.m.i., e ove la relativa funzione non sia stata attribuita all'Organo di controllo nella composizione di legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, determinandone anche il compenso.

2. Il revisore legale o la società di revisione restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, e possono sempre essere rinominati.

3. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare il revisore legale anche qualora la sua nomina non sia per legge obbligatoria.

#### **TITOLO VI**

##### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 23**

##### **Estinzione e devoluzione del patrimonio**

1. Ai sensi dell'articolo 9 del CTS, in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, da qualunque causa essa dipenda, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Articolo 24**

##### **Cariche sociali nominate nell'atto costitutivo**

1. I membri delle cariche sociali nominate per la prima volta nell'atto costitutivo potranno essere sostituiti, in caso di revoca, decadenza, morte o dimissioni, da altra persona nominata dal Consiglio di Amministrazione in carica dotata dei medesimi requisiti di eleggibilità.